

Registrazione di Atto Privato

Il 29/07/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ3, serie 3, numero 336

data di stipula: 25/07/2024

ident.vo telematico: TZ324L000336000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CBZR68A24G224V

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91015100521				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 192,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

FISAR DELEGAZIONE SIENA VALDELSA
50028- VICO D'ELSA (FI)- VIA II GIUGNO, 7
C.F. 91015100521



Poggibonsi (SI), 25/07/2024

Vengono nominati Presidente Elisa Taviani e segretario Enrico Pietrella.

Alle ore 21:20 il presidente dà inizio all'assemblea.

Prende parola il tesoriere che fornisce ampie ed esaurienti spiegazioni circa la necessità di iscrivere la Delegazione Fisar Siena e Valdelsa al Runts. Vengono fornite spiegazioni circa cosa comporterà l'iscrizione in termine di servizi, volontariato e gestione della delegazione.

L'assemblea viene edotta dal tesoriere in cosa comporta il non rispetto delle regole imposte dal RUNTS in termini di sanzioni e conseguenze sul piano civilistico.

Alle ore 21:30 entra la socia Irene padovani.

Laura Castelletti prende la parola chiedendo delucidazioni circa la necessità di iscriversi al RUNTS.

Il delegato Riccardo Cabizza fornisce ampia ed esauriente spiegazione sulle motivazioni che portano la delegazione ad iscriversi al RUNTS.

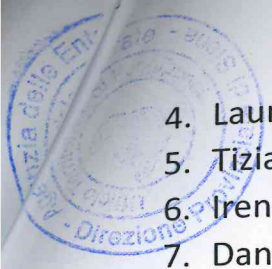
Alle ore 22:00 il Presidente chiede all'assemblea chi è favorevole all'iscrizione della Delegazione Fisar Siena Valdelsa al Runts.

L'assemblea all'unanimità è favorevole all'iscrizione al RUNTS.

Alle ore 22:05 le votazioni si chiudono.

Sono presenti i seguenti soci:

1. Ivane Naldini
2. Pier Massimo Nannetti
3. Giuseppe Troilo

- 
4. Laura Castellacci
 5. Tiziana Bocci
 6. Irene Padovani
 7. Daniele Bernazzi
 8. Francesca Sisti
 9. Stefania Nidiaci
 10. Riccardo Cabizza
 11. Marco Bartalini
 12. Elisa Taviani
 13. Enrico Pietrella

L'assemblea alle 22:08 termina.

Presidente

Enrico Taviani

Segretario

[Signature]

Scrutatore Tiziana Bocci

Tiziana Bocci

Scrutatore Laura Castellacci

Laura Castellacci

Agenzia Entrate 
Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi
REGISTRATO A POGGIBONSI IL 29/02/2024
AL N° 335 MOD. 3
VERSATI EURO € 382,00
[Signature]
Rappresentante delegato del Direttore Provinciale



STATUTO ASSOCIAZIONE FISAR DELEGAZIONE SIENA VALDELSA APS

C.F.- 91015100521

50028- Vico d'Elsa (FI), Via Il Giugno 7

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE – FINALITA' - OGGETTO - DURATA

1. Costituzione, denominazione e normativa applicabile.

Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione senza scopo di lucro, l'associazione di promozione sociale denominata "Delegazione FISAR SIENA VALDELSA – Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "FISAR DELEGAZIONE SIENAVALDELSA APS" (d'ora innanzi, la "Associazione" o la "Delegazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"). Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione all'attività dell'Associazione. L'Associazione è apartitica e apolitica, e senza scopo di lucro, riconosce in toto lo statuto della F.I.S.A.R. - Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, già Associazione riconosciuta – D.P. Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001- ed oggi APS avente personalità giuridica iscritta al Runtis al nr. 12059 e si conforma ad esso ed ai suoi regolamenti. (d'ora innanzi lo "Statuto Nazionale" ed i "Regolamenti Nazionali"), dando atto di esserne il livello organizzativo territoriale, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di FISAR. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2 Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Vico D'Elsa. All'interno del proprio circondario, così come definito dalla delibera di istituzione della Delegazione Territoriale da parte del Consiglio Nazionale della F.I.S.A.R., il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, uffici, filiali, succursali, agenzie, o unità locali, comunque denominate. Il trasferimento di sede nell'ambito del Comune di Vico D'Elsa non costituisce modifica statutaria.



3. Scopo e Oggetto

L'Associazione si propone - nel rispetto dei principi enunciati in premessa, quale espressione di partecipazione e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata - di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, intendono operare attivamente per favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura enologica e gastronomica in tutti i suoi aspetti ed attori, con particolare riguardo alla figura del Sommelier. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di produzione o scambio di beni o servizi. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, valendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del CTS:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale.

Per il raggiungimento dello scopo associativo essa svolge tutte le attività, sia in Italia sia all'estero, in particolare quelle culturali, didattiche e editoriali ritenute idonee a divulgare le conoscenze enogastronomiche, con una speciale attenzione a quelle enologiche, rivolgendo particolare attenzione all'attività di promozione e valorizzazione della figura e del ruolo del sommelier nell'ambito dell'enogastronomia in generale ed, in particolare, nel corretto abbinamento e consumo del vino e dei distillati in genere.

4. Attività

Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3, la Delegazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo,



svolgere tutte le attività finalizzate a favorire:

- a) la promozione e l'organizzazione di corsi, rivolti ai propri associati, per la formazione professionale dei Sommelier;
- b) la formulazione di proposte a qualsiasi livello per la valorizzazione e qualificazione professionale dei propri associati
- c) la promozione e l'organizzazione di corsi ed eventi nell'ambito della gastronomia con particolare attenzione alle produzioni tipiche locali;
- d) la promozione e l'organizzazione di corsi per la formazione del personale docente;
- e) la promozione della costituzione di circoli ricreativi e culturali in materia enogastronomica;
- f) la collaborazione con i produttori, gli operatori e la stampa specializzata del settore;
- g) la promozione di indagini, ricerche e studi in materia enogastronomica;
- h) l'organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed iniziative, sia nazionali sia internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici;
- i) la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
- j) la promozione e l'organizzazione di scambi formativi;
- k) l'ideazione, la promozione e lo sviluppo di programmi di cultura alimentare e sensoriale, diretti agli associati, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, al fine di una maggiore diffusione della conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici della catena agroalimentare con particolare attenzione al settore enologico;
- l) la valorizzazione dell'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, hanno contribuito al conseguimento delle sue finalità, attraverso la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto;
- m) la partecipazione sia a livello nazionale sia internazionale, ad organismi pubblici o privati, forum;
- n) la promozione e/o il sostegno a fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali;



In via secondaria e strumentale, la Delegazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, purché non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, merchandising, vendita e/o somministrazione prodotti alimentari, servizi di sommellerie. A tal fine, potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti dall'articolo sei, comma 1, CTS. L'Associazione potrà inoltre intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa ed al suo scopo, potrà svolgere attività commerciali marginali sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi, e nel rispetto del vincolo di bilancio. Potrà, altresì, esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati, sempre avendo per fine la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della Cultura del Vino e dell'enogastronomia, nonché le esigenze educative e di servizio sociale.

L'Associazione, tra l'altro, potrà:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
2. stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
3. svolgere corsi professionali, seminari, eventi, convegni, interventi, laboratori, manifestazioni espositive e fieristiche, nonché pubblicazione di opere editoriali finalizzate alla divulgazione ed informazione della cultura enogastronomica in genere;
4. svolgere, in via accessoria e comunque strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi;
5. realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del Suo patrimonio.

5. Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall' articolo 17, comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

6- Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - ASSOCIATI

7. Requisiti dei soci

L'associazione è composta da tutti coloro che aderiscono alla F.I.S.A.R. e che scelgono di iscriversi presso l'associazione stessa. Possono essere soci dell'Associazione coloro che, alla data di richiesta di adesione, abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono essere ammessi come soci coloro i quali abbiano compiuto il 16° anno di età, previo consenso scritto da parte dei genitori ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale. I soci avranno diritto a prendere parte alle attività dell'associazione e ad utilizzarne le strutture, nel rispetto del presente statuto e di specifiche disposizioni che il Consiglio di Delegazione potrà impartire per singoli ambiti o eventi. L'associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

7. 1. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Ordinari: sono coloro che non possono fregiarsi del titolo di sommelier previsto al successivo punto b);
- Associati Sommelier: sono coloro che hanno conseguito l'attestato di Sommelier F.I.S.A.R. oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, la cui equivalenza sarà stabilita, nel caso concreto, dalla Giunta Nazionale, applicando le disposizioni emanate a tale scopo dal Consiglio Nazionale;
- Associati Sommelier professionali: sono gli associati che, in base a quanto previsto dal Regolamento Interno Generale, avendo superato l'esame al termine del corso F.I.S.A.R. oppure in possesso di titolo equivalente, come previsto al punto

b, operano professionalmente in:

- alberghi, ristoranti e pubblici esercizi in genere dove vengono somministrati e/o venduti prodotti enologici, in qualità di imprenditori, di prestatori d'opera o liberi professionisti;
- Istituti Professionali Alberghieri e simili, in qualità di insegnanti;
- Associati sommelier onorari: sono nominati dal Consiglio Nazionale fra coloro che anche non operando necessariamente nel settore enogastronomico e/o vitivinicolo, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo enogastronomico e/o vitivinicolo o si sono resi meritevoli per opere in favore dell'Associazione; sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
- Quando nello Statuto si menzionano gli associati senza altre aggettivazioni, questa si riferisce

indistintamente agli associati di qualsiasi categoria. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile. Possono essere ammessi quale Associati Ordinari anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

7.2 Ammissione dei soci

L'associazione è improntata al principio della porta aperta e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda"), dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, di conoscerne le norme statutarie e regolamentari sia della FISAR che della Delegazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare le stesse, nonché la Normativa Applicabile. L'ammissione dei soci avviene previa domanda, da presentare con le modalità previste all'art. 10 dello Statuto Nazionale. La qualifica di socio si ottiene con il pagamento della quota associativa. L'Associazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da coloro che siano stati oggetto di un provvedimento di esclusione o radiazione dall'Associazione stessa, ovvero da coloro che siano associati o affiliati a enti e/o soggetti pubblici e/o privati che svolgono attività in concorrenza con la F.I.S.A.R. L'organo preposto all'esame, all'approvazione o al respingimento della domanda di ammissione degli Associati è il Consiglio Nazionale, cui essa va indirizzata. Il Consiglio Nazionale può nominare al proprio interno un'apposita

commissione, composta da tre Consiglieri, a cui delegare l'esame e l'approvazione delle domande di ammissione. Il Consiglio Nazionale, o la commissione da esso nominata, deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento; detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere motivata. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui ha versato nelle casse dell'Associazione la "Quota Annuale", salvo reiezione della domanda di ammissione nei termini previsti dal Regolamento Interno Generale. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi associativi, essere eletti negli organi associativi se maggiorenni, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

8. Doveri dei soci

L'appartenenza alla FISAR ha carattere libero, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie e secondo quanto disposto dal regolamento della Delegazione.

- a) Tutte le comunicazioni nei confronti dei soci verranno inviate dalla Delegazione ai recapiti che il socio stesso avrà indicato nella domanda di iscrizione (indirizzo, recapito fax e posta elettronica). I soci sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al segretario della Delegazione in caso di variazione di recapiti già indicati.
- b) Gli associati sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie, regolamentari e del codice etico dell'Associazione, nonché della normativa sul trattamento dei dati personali.

9. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso del socio, da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'art. 11 Statuto FISAR;
- b) per accertata morosità nel pagamento della quota associativa, ai sensi dell'art. 12.7 Statuto FISAR;
- c) per decesso del socio;
- d) per esclusione, deliberata dalla FISAR, sia di iniziativa propria di FISAR che su proposta non vincolante del

consiglio di Delegazione dell'associazione per le seguenti cause, ai sensi dell'art 12 Statuto FISAR:

- per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;

Per il recesso e l'esclusione dell'associato, si rimanda a quanto previsto espressamente dagli artt. 11 e 12 dello Statuto Nazionale. L' esclusione assume efficacia dalla data della notifica al socio della delibera adottata dal Consiglio Nazionale.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE

10. Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale ed è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro ed è costituito da:

- dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Delegazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.
- dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.

11. Marchio FISAR e altri segni distintivi

Il nome ed il logo dell'Associazione sono marchi registrati da FISAR Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori e costituiscono patrimonio della stessa. La Delegazione è autorizzata all'utilizzo degli stessi sulla base dei principi e delle norme disciplinate nel Regolamento sull'utilizzo dei marchi FISAR adottato dal Consiglio Nazionale.

12. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono così costituite:

1. il percepimento della Quota Annuale;

2. il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Nazionale a incremento del patrimonio dell'Associazione.
3. gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
4. le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
5. i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione non destinati ad incremento del patrimonio medesimo
6. gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
7. gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
8. i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione
9. ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È, comunque, facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile

13. Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

1. il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto volontario all'Associazione, non ripetibile dal soggetto che

ha effettuato l'erogazione;

2. nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

14. Irripetibilità di apporti e versamenti.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

15. Incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

1. per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
2. per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio di Delegazione a incremento del patrimonio dell'Associazione;
3. per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio

dell'Associazione;

4. per decisione del Consiglio di Delegazione di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle rendite del patrimonio medesimo e delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

16. Salvaguardia del patrimonio.

Il Consiglio di Delegazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio di Delegazione vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Delegazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

17. Divieto di distribuzione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE

18. Organi della Delegazione

Gli Organi della Delegazione sono: l'Assemblea di Delegazione; il Consiglio di Delegazione; il Delegato; il Segretario; il Tesoriere l'Organo di Controllo, qualora nominato secondo le norme statutarie vigenti. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese relative all'adempimento del mandato ricevuto, regolarmente documentate.

19. SEZIONE I ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE

Partecipazione all'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Delegazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data di 15 giorni antecedenti la data di

convocazione. I soci minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la potestà genitoriale.

20- Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, ovvero entro il 30 aprile qualora lo richiedano particolari motivi, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per la presentazione del conto preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio di Delegazione ovvero su richiesta, indirizzata al Delegato, di almeno un terzo dei soci. L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta.

21. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea ordinaria

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

1. approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio di Delegazione;
2. elezione dei membri del Consiglio di Delegazione;
3. elezione dei componenti del Collegio di revisione;
4. su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione;

22. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci. Le modifiche statutarie devono essere approvate dall'assemblea convocata in via straordinaria ed approvate da una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti degli associati. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni, dovrà infatti essere tempestivamente comunicata agli associati, entro almeno 15 giorni dalla prima convocazione e l'avviso dovrà essere contestualmente affisso nei locali ove ha sede l'associazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere alcuni dati ritenuti obbligatori, quali il luogo, la data, l'orario di prima ed eventualmente di seconda convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria delibera in

merito

- a) allo scioglimento dell'Associazione; per questo tipo di delibera è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti sia in prima che seconda convocazione;
- b) alle proposte di modifica dello statuto; per questo tipo di delibera è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti sia in prima che seconda convocazione;
- c) ad ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione con la maggioranza di cui al precedente punto b).

23.Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea adotta le proprie delibere normalmente con voto palese per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, ed in ogni caso quando la votazione è relativa a singole persone, deve essere adottato il metodo del voto a scrutinio segreto; in tale ipotesi il Presidente dell'assemblea sceglie due scrutatori fra i presenti. Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare, purché munito di delega scritta, non più di altri due soci. L'assemblea è presieduta dal Delegato o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Delegato tra i presenti. Il Delegato ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, e sempre per le delibere assunte in sede straordinaria, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Il Delegato deve inviare copia del Verbale di Assemblea, completo di tutti gli eventuali allegati, alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento della stessa.

24.SEZIONE II - CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

Composizione del Consiglio di Delegazione e durata in carica. Il Consiglio di Delegazione è formato da 5 a 9 membri eletti tra i soci in regola con la quota di pagamento ed iscritti da almeno tre mesi al libro soci, e viene eletto dall'Assemblea di Delegazione secondo le modalità previste nel Regolamento di gestione della delegazione. Il Consiglio di Delegazione dura in carica quattro anni, con inizio mandato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'elezione. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Delegazione devono tenersi tra il 1° novembre ed il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

Al termine del mandato tutti i componenti del Consiglio di Delegazione possono essere rieletti. In caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei consiglieri in carica, il Consiglio di Delegazione procede alla nomina del primo della lista dei non eletti. Qualora quest'ultimo non sia disponibile l'assemblea deve provvedere a nuova nomina. Nel caso in cui il numero di Consiglieri dimessi, deceduti, decaduti o, comunque, mancanti per qualsiasi causa, sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio di Delegazione.

24.1 Compiti del Consiglio di Delegazione.

Il Consiglio di Delegazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) eleggere al proprio interno, a scrutinio segreto, il Delegato, il Segretario ed il Tesoriere.
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della delegazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- d) predisporre il bilancio consuntivo da presentare poi all'assemblea per l'approvazione;
- e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Delegato;
- f) proporre alla FISAR l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- g) deliberare sulla proposta da sottoporre al Consiglio Nazionale in merito a provvedimenti disciplinari a carico dei soci.

Il Consiglio di Delegazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci. Le modalità di funzionamento di tali commissioni saranno stabilite nella delibera di nomina. Il Consiglio di Delegazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Delegato. Nell'ipotesi di deliberazione relativa a singole persone, ovvero quando richiesto almeno 3 componenti del Consiglio di Delegazione, dovrà adottarsi lo scrutinio segreto. In tal caso, il segretario svolgerà funzioni di scrutatore, affiancato dal consigliere più giovane di età. Con lo scrutinio segreto, in caso di parità di voti, le deliberazioni s'intendono respinte.

25. Riunioni del Consiglio di Delegazione.

Il Consiglio di Delegazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Delegato lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche a mezzo di supporti elettronici (call/videoconferenza), purché almeno due consiglieri siano presenti nello stesso luogo. Le riunioni del Consiglio di Delegazione devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica. In caso di presenza di tutti i suoi membri, e dell'organo di controllo se nominato, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Delegato o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

SEZIONE III- DELEGATO, SEGRETARIO DI DELEGAZIONE E TESORIERE

26- Il Delegato

Il Delegato è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la dirige, ne convoca e presiede il Consiglio di Delegazione, e vigila sull'andamento generale della Delegazione. Il Delegato ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Delegazione. Il Delegato assume, nel caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Delegazione, di competenza del Consiglio di Delegazione, sottoponendo allo stesso la loro ratifica nella prima seduta utile. Il Delegato, sentito il Consiglio di Delegazione, nomina, scegliendolo tra gli associati di provata competenza, un responsabile dei sommelier della delegazione, il quale avrà il compito di coordinare le attività di servizio e di aggiornamento professionale dei sommelier facenti parte della delegazione stessa. Il Delegato può ricoprire questa carica al massimo per tre mandati consecutivi, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale.

27. Il Segretario di Delegazione

Il Segretario di Delegazione è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di svolgere tutte quante le operazioni di Segreteria di

competenza della delegazione, di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Delegazione, di sostituire il Delegato in caso di sua assenza od indisponibilità, di mantenere i contatti con la Segreteria Nazionale.

28. Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di provvedere ogni anno alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio di Delegazione, di verificare la regolarità e la congruità delle spese, di controllare gli eventuali sfondamenti di spesa e proporre o meno la sanatoria al Consiglio di Delegazione, di tenere i rapporti contabili con gli istituti di credito, di presenziare alle visite dell'Organo di revisione.

SEZIONE IV – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

29. L'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, composto da uno o tre soci eletti dall'Assemblea di Delegazione, è obbligatorio, oltre che nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, qualora per due annualità consecutive la Delegazione superi i 300 associati. Dura in carica quattro anni, dalla data di approvazione del rendiconto. I suoi componenti sono rieleggibili. L'Organo di Controllo verifica, almeno trimestralmente.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti d'ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Nazionale, al predetto

fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

- h) provvede, in caso di inadempimento da parte degli organi a ciò predisposti, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale; si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del Codice civile, nonché le altre norme di legge concernenti la revisione legale. Qualora la nomina dell'Organo di Controllo divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS, questo può essere composto anche da non soci, in tal caso l'Assemblea delibererà anche in merito al compenso dei suoi componenti per tutta la durata del mandato.

30. Esercizio della funzione di Revisione Legale

Qualora la nomina del Revisore Legale divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, questa funzione potrà essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, questo potrà essere composto anche da non soci, purché iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'Assemblea che delibera in merito all'affidamento dell'incarico di Revisione legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato. La responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale è disciplinata dall'art.28 CTS.

31. Collegio dei probiviri

Le funzioni del Collegio dei probiviri sono svolte dal Collegio dei Probiviri della F.I.S.A.R ai sensi dell'art 47 e

successivi dello statuto FISAR

32. Incompatibilità

Le cariche di Delegato, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro e con tutte le altre cariche attribuite nella Delegazione. La carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore Legale è incompatibile con tutte le altre cariche.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

33. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Delegazione redigerà il rendiconto consuntivo, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di delegazione.

34. Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d'esercizio ovvero il Rendiconto di Gestione secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

35. Bilancio sociale

Per ogni esercizio, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, viene predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile che dovrà essere messo a disposizione degli associati tramite

l'apposita area riservata del sito istituzionale, almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione.

36. Scritture contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

37. Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene: il Libro degli Associati; il Registro dei Volontari, il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Delegazione; il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio di Delegazione e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Delegazione è tenuto a cura del Consiglio di Delegazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto libro.

TITOLO VI ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

38. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea di Delegazione

straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali esistenti alla data dell'adozione della delibera di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma uno CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, sarà devoluto alla F.I.S.A.R.

TITOLO VII NORME FINALI E GENERALI

39. Regolamento di gestione della delegazione

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamenti specifici, da adottarsi a cura del Consiglio di Delegazione, sulla base dei Regolamenti proposti dal Consiglio Nazionale.

40. Controversie e Foro competente

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, in dipendenza della interpretazione, validità, attuazione ed esecuzione del presente Statuto è devoluta alla decisione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 47 bis, 3 dello Statuto nazionale Fisar. Tutte le controversie inerenti le decisioni del Collegio dei Probiviri sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede l'Associazione e cui potrà rivolgersi ogni interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010.

41. Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e in quanto compatibile dal Codice Civile.